



SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE DEL VENETO, IL SOGGETTO PROPONENTE, GLI ENTI A CUI AFFERISCONO LE UNITA' OPERATIVE, IL RESPONSABILE SCIENTIFICO E IL CONSORZIO PER LA RICERCA SANITARIA - CORIS PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI RICERCA SANITARIA FINALIZZATA REGIONALE- ANNO 2017

PREMESSO CHE

con deliberazione n. 1476 del 18.09.2017 la Giunta Regionale ha approvato il Bando per il finanziamento di progetti di Ricerca Sanitaria Finalizzata Regionale - Anno 2017, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale n. 5 del 9 febbraio 2001, individuando le Aree di specifico interesse regionale nell'ambito delle quali presentare progetti di ricerca;

con la citata deliberazione n. 1476/2017 la Giunta regionale ha individuato il Consorzio per la Ricerca Sanitaria - CORIS quale soggetto cui affidare la gestione tecnico-amministrativa del Bando;

a seguito del processo di valutazione dei progetti presentati, da parte del Gruppo di Lavoro nominato con Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 130 del 26.10.2017, è stato approvato con DGR n. l'elenco dei progetti ammessi che comprende il Progetto "....." finanziato per Euro

con Decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie n. del..... è stata approvata la ripartizione del finanziamento assegnato a ciascun Progetto per gli Enti cui afferiscono le Unità Operative coinvolte nel Progetto di ricerca,

TRA

LA REGIONE DEL VENETO (Regione)

rappresentata da nato/a a il e domiciliato/a per la carica in Venezia, Dorsoduro 3901, che interviene al presente atto non per sé, ma in nome e per conto della Giunta regionale del Veneto, con sede in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, nella sua qualità di, a ciò autorizzato dalla DGR n. del

E

L'AZIENDA/ENTE(Soggetto Proponente)

rappresentato/a da.....nato/a a il , che interviene al presente atto non per sé, ma in nome e per conto di....., con sede in, codice fiscale nella sua qualità di Direttore Generale, quale Soggetto proponente il Progetto "....." e Azienda/Ente cui afferisce/afferiscono la/le Unità Operativa/e partecipante/i al progetto,

E

L'AZIENDA/ENTE..... (Unità Operativa/e



e3a6ea33



rappresentato/a da nato/a a il , che interviene al presente atto non per sé, ma in nome e per conto di , con sede in , codice fiscale , nella sua qualità di Direttore Generale dell'Azienda/Ente cui afferisce/afferiscono la/le Unità Operativa/epartecipante/i al Progetto,

E

IL RESPONSABILE SCIENTIFICO

nato/a a il , residente a , domiciliato , codice fiscale , in servizio presso , nella sua qualità di

E

IL CONSORZIO PER LA RICERCA SANITARIA – CORIS

rappresentato/a da nato/a a il , che interviene al presente atto non per sé, ma in nome e per conto di , con sede in , codice fiscale , nella sua qualità di ;

si conviene e stipula quanto segue

Art. 1 - Premesse

1. Le Premesse sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 – Oggetto

1. La presente Convenzione regola i rapporti tra i Soggetti descritti nelle Premesse (di seguito le “Parti”) e i relativi compiti finalizzati alla realizzazione del Progetto di ricerca sanitaria finalizzata “.....”, approvato con la deliberazione n. del e finanziato dalla Regione per l'importo di €

2. Le Parti convengono che le comunicazioni relative al Progetto sono effettuate a mezzo PEC e attraverso il sistema Workflow della ricerca.

Art. 3 – Compiti della Regione del Veneto

1. La Regione si riserva di monitorare lo stato di avanzamento complessivo del Progetto di ricerca, di verificare il corretto impiego delle somme erogate e il raggiungimento degli obiettivi, anche attraverso il Consorzio per la Ricerca Sanitaria – CORIS, e di promuovere la diffusione dei risultati a conclusione delle attività.

Art. 4 – Compiti del Consorzio per la Ricerca Sanitaria - CORIS

1. Il Consorzio per la Ricerca Sanitaria - CORIS svolge l'attività connessa alla gestione operativa e al monitoraggio in itinere del Progetto.

2. Il Consorzio provvede all'istruttoria delle richieste di modifica del Progetto, incluse le variazioni di budget e le richieste di proroga della scadenza dei progetti, nonché all'esame delle rendicontazioni e relazioni



e3a6ea33



scientifiche presentate dai Soggetti proponenti a conclusione dei progetti ai fini dei conseguenti provvedimenti regionali.

3. Il Consorzio trasmette gli esiti delle istruttorie di cui al punto 2. alla Regione e al Soggetto proponente entro 15 giorni da ricevimento delle richieste.

Art. 5 – Compiti del Soggetto proponente

1. Il Soggetto Proponente ha compiti di coordinamento e di gestione amministrativa del Progetto approvato.

2. Il Soggetto Proponente deve trasmettere alla Regione e al Consorzio per la Ricerca Sanitaria - CORIS, entro 60 giorni successivi al termine di ultimazione della ricerca, la relazione scientifica conclusiva, sottoscritta dal Responsabile Scientifico, nonché il rendiconto finanziario, approvato con proprio provvedimento, relativamente alle spese ammesse e sostenute per la ricerca secondo quanto riportato nel Bando.

3. La documentazione inerente al Progetto rimane presso il Soggetto Proponente e le Unità Operative e deve essere conservata per un periodo di almeno dieci anni dall'ultimazione dello stesso.

Art. 6 – Compiti delle Unità Operative

1. Le Unità Operative si impegnano a svolgere le attività di ricerca volte a realizzare gli obiettivi previsti secondo quanto indicato dal Progetto approvato e sulla base degli indirizzi forniti dal Responsabile Scientifico.

2. Le Unità Operative si interfacciano con il Soggetto Proponente per tutti gli adempimenti amministrativi correlati al progetto.

3. Ciascuna Unità operativa trasmette al Soggetto Proponente e al Responsabile Scientifico, entro 30 giorni dal termine della ricerca e ai fini della redazione della relazione conclusiva, una relazione scientifica sull'attività svolta e sui risultati conseguiti nonché una rendicontazione delle spese sostenute per la parte di attività di pertinenza.

4. Eventuali ulteriori rapporti tra il Soggetto Proponente e le Unità Operative possono essere disciplinati da specifico accordo fra le Parti interessate.

Art. 7 – Compiti del Responsabile Scientifico del Progetto

1. Il Responsabile Scientifico coordina tutte le fasi della ricerca e ne garantisce la corretta realizzazione secondo quanto riportato nel Progetto finanziato dalla Regione, in conformità a quanto previsto dal Bando Anno 2017, assumendone la responsabilità scientifica.

2. Il Responsabile Scientifico deve predisporre e sottoscrivere, al termine della ricerca, secondo gli schemi allegati al Bando 2017, la relazione scientifica conclusiva unitamente ad una sintesi che descriva globalmente il risultato della ricerca e che evidenzi le ricadute e applicazioni sul Sistema Sanitario Regionale. Quest'ultima deve essere trasmessa alla Regione, a mezzo Workflow della Ricerca, entro 90 giorni dal termine della ricerca.

3. La mancata presentazione, da parte del Responsabile Scientifico, della relazione scientifica conclusiva al termine della ricerca è valutata come inadeguata attuazione del Progetto finanziato.

4. Il Responsabile Scientifico, ove richiesto, nei dodici mesi successivi all'ultimazione della ricerca, assicura alla Regione la propria collaborazione al fine di garantire le ricadute della stessa in relazione alla programmazione socio-sanitaria regionale.

Art. 8 – Finanziamento, modalità di erogazione e rendicontazione

1. Il finanziamento assegnato al Progetto è erogato dalla Regione, per il tramite di Azienda Zero, direttamente a favore degli Enti a cui afferiscono le Unità Operative partecipanti al Progetto secondo gli importi di cui al DDR n.del di seguito indicati:

a) Azienda/Enteper Unità OperativaEuro



e3a6ea33



b) Azienda/Enteper Unità OperativaEuro

c) Azienda/Enteper Unità Operativa Euro

2. Le quote spettanti sono erogate con le seguenti modalità:

a) il 70% successivamente alla stipula della presente Convenzione;

b) il restante 30% previa presentazione da parte del Soggetto Proponente entro 60 giorni successivi al termine di ultimazione della ricerca – di una relazione scientifica conclusiva sottoscritta dal Responsabile Scientifico, nonché di un rendiconto finanziario, approvato con proprio provvedimento, che elenca, descritte singolarmente e giustificate documentalmente (indicando solo gli estremi dei documenti contabili, senza allegarli), le spese ammesse e sostenute per la ricerca.

3. Qualora il Progetto non sia realizzato o sia realizzato parzialmente, il Responsabile Scientifico deve motivare la mancata realizzazione e i beneficiari devono provvedere alla restituzione, totale o parziale, del finanziamento ricevuto alla Regione. I beneficiari si impegnano altresì alla restituzione alla Regione di eventuali quote di finanziamento non utilizzate.

Art. 9 – Decorrenza, durata e proroga della ricerca

1. La ricerca ha la durata di due anni dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione.

2. Il termine previsto di ultimazione del Progetto può essere prorogato una sola volta dalla Regione per un periodo massimo di 12 mesi, a seguito di motivata e documentata richiesta del Responsabile Scientifico, trasmessa dal Soggetto Proponente alla Regione e al Consorzio per la Ricerca Sanitaria - CORIS, almeno tre mesi prima della scadenza originaria prevista.

Art. 10 – Modifiche al Progetto

1. Durante lo svolgimento del Progetto possono essere richieste modifiche, anche al piano di spesa, che non stravolgano l'impianto complessivo dello stesso. Le modifiche al piano di spesa sono ammesse nell'ambito delle categorie di spesa e nel rispetto delle percentuali massime indicate dal Bando e non devono comunque comportare un aumento del finanziamento regionale assegnato.

2. Le richieste di modifiche devono essere presentate dal Soggetto Proponente alla Regione e al Consorzio per la Ricerca Sanitaria - CORIS, corredate dalle motivazioni anche documentali del Responsabile Scientifico.

Art. 11 – Proprietà, utilizzo e pubblicazione dei risultati

1. Nel caso di Progetto eseguito interamente con il finanziamento regionale, la proprietà degli studi, dei prodotti e delle metodologie sviluppati nell'ambito del Progetto è attribuita alla Regione e al Soggetto Proponente, ferma restando la possibilità per i Soggetti istituzionali del SSR di fruirne, previa richiesta scritta e motivata alle Parti stesse.

2. Qualsiasi documento o prodotto inerente il Progetto deve contenere l'indicazione "Lavori eseguiti per conto della Regione del Veneto- Ricerca Sanitaria Finalizzata 2017– Venezia-Italia" e almeno un esemplare delle pubblicazioni deve essere inviato alla Regione - Area Sanità e Sociale.

Art. 12 – Proprietà dei beni acquistati

1. I beni e gli strumenti acquisiti con il finanziamento di cui all'articolo 8 per la realizzazione del Progetto, successivamente all'ultimazione dello stesso, sono destinati alla proprietà del Soggetto Proponente e delle Unità Operative che hanno concorso alla realizzazione del Progetto.

Art. 13 Cessione a terzi

1. La presente Convenzione e gli obblighi da essa derivanti non possono essere ceduti a terzi da parte del Soggetto Proponente, senza la preventiva autorizzazione della Regione; diversamente qualsiasi cessione è considerata nulla.



e3a6ea33



Art. 14 – Risoluzione

1. Le Parti convengono che in caso di inadempimento si applicano gli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile, permanendo l'obbligo di rendicontazione delle spese sostenute e l'obbligo di restituzione del finanziamento erogato e non utilizzato.

Art. 15 – Modifiche

1. Ogni modifica alla presente Convenzione deve avvenire previo accordo delle Parti in forma scritta.

Art. 16 – Normativa di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio alle norme vigenti, in particolare alle disposizioni inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari contenute nell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. e in particolare alle disposizioni richiamate dal comma 5 in materia di Codice Unico di Progetto (CUP) di cui alla Legge 16 gennaio 2003, n. 3, nonché a quanto disposto dalla DGR n. del di approvazione e finanziamento del Progetto.

2. La Convenzione sarà oggetto di registrazione solo in caso d'uso con spese a carico del richiedente, ai sensi delle disposizioni fiscali vigenti in materia.

3. Per qualsiasi controversia tra le Parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e alla validità della presente Convenzione, qualora non sia possibile esperire accordo extragiudiziale, il Foro competente esclusivo è quello di Venezia.

4. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 del Codice Civile, le Parti dichiarano espressamente di approvare specificatamente le clausole di cui agli articoli 11, 12, 13, 14 e 16 della presente Convenzione.

La presente convenzione è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

PER LA REGIONE DEL VENETO

PER IL SOGGETTO PROPONENTE

PER AZIENDA/ENTE(UNITA' OPERATIVA/E)

PER AZIENDA/ENTE(UNITA' OPERATIVA/E.....)

PER AZIENDA/ENTE(UNITA' OPERATIVA/E.....)

PER IL RESPONSABILE SCIENTIFICO

PER IL CONSORZIO PER LA RICERCA SANITARIA - CORIS



e3a6ea33

